



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

CIRCOLARE REGIONALE del 3 maggio 2018 Prot. 48/2/cv	DESTINATARIO: aziende associate della regione Friuli Venezia Giulia
ARGOMENTO: Registro beni usati art. 128 Tulps	OGGETTO: Circolare del Servizio Commercio Regione FVG
CIRCOLARI PRECEDENTI: Cir. 18/18 – Newsletter 2017 – Cir. 44/01	

Gentile Associato,

con nostra circolare n. 18/18 ti abbiamo inoltrato il parere del Consiglio di Stato che, interpellato dal Ministero dell'Interno, ritiene che il registro di cui all'art. 128 del Tulps debba continuare ad essere utilizzato per la registrazione delle vendite di beni usati di valore non esiguo.

Riteniamo però opportuno segnalarti che il Servizio Commercio della regione Friuli Venezia Giulia, nel 2012, ha emanato una circolare nella quale si afferma che il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso *“non può essere assimilato al commercio di cose usate”*, in considerazione del fatto che *“nello specifico, i beni non hanno conservato le loro peculiari caratteristiche, in modo da identificarne l'originaria individualità”*. Tale circolare è tuttora attuativa come confermatoci dal responsabile del servizio, appositamente contattato.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, ti invitiamo a consultare la circolare allegata.

Cordiali saluti.

La Segreteria
Viviana Casiraghi

ALLEGATI:
1. Circolare Servizio Commercio regione FVG del 4 aprile 2012



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

Servizio commercio

s.commercio@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5144
fax + 39 040 377 5250
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0013615/P-/** Cl.: **COM.4.8**

riferimento:

allegato

Trieste, **4 aprile 2012**

All'ANCI del Friuli Venezia Giulia
Viale XX Settembre, 2
33100 – **UDINE**

Alla Direzione Centrale Attività Produttive
Via Trento, 2
34132 – **TRIESTE**

Alla PREFETTURE di

34170 – **GORIZIA**
Piazza della Vittoria, 64

33170 – **PORDENONE**
Via Borgo S. Antonio, 23

34121 – **TRIESTE**
Piazza Unità d'Italia, 8

3310 – **UDINE**
Via della Prefettura, 16

Alle QUESTURE di

34170 – **GORIZIA**
Piazza Cavour, 8

33170 – **PORDENONE**
Via Fontane, 1

34121 – **TRIESTE**
Via Tor Bandena, 6

33100 – **UDINE**
Viale Venezia, 31

Alle CAMERE DI COMMERCIO di
34170 - **GORIZIA**
via Crispi, 10

33170 - **PORDENONE**
Corso Vittorio Emanuele, 47

34121 - **TRIESTE**
Piazza della Borsa, 14

33100 - **UDINE**
Via Morpurgo, 4

All'Unione regionale del
commercio e turismo
Via S. Nicolò, 7
34100 - **TRIESTE**

Alla Confesercenti regionale
Viale Grigoletti, 72/a
33170 - **PORDENONE**

All'Unione Regionale
Economica Slovena
Via Cicerone, 8
34133 - **TRIESTE**

Alla Lega delle Cooperative
Via D. Cernazai, 8
33100 - **UDINE**

Alla F.A.I.D.
Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 - **MILANO**

All'ASSOMICROIMPRESE
Via Tavagnacco, 61
33100 - **UDINE**

Oggetto: **commercio di cose usate.**

Gli articoli 126 e 128 del Regio Decreto n. 773/1931 (TULPS) sanciscono, rispettivamente, che <<Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza>> (ora SCIA) e che i soggetti, i quali compiono operazioni su tali beni, <<devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni (...) stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento>>¹.

L'articolo 247 del regolamento TULPS (RD n. 635/1940), a sua volta, dispone che <<Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. **Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo**>>.

Alla luce del quadro normativo vigente, l'esenzione dalle richiamate disposizioni riguarda le imprese che esitano beni usati qualificabili come "privi di valore" ovvero di "valore esiguo": tale determinazione compete al Comune, in quanto autorità locale di

¹ Viene assoggettata alla disciplina di cui all'articolo 115 TULPS (agenzia d'affari) la vendita di merce usata che rimane di proprietà di terzi, i quali, una volta venduta, incassano il relativo corrispettivo versato dall'acquirente all'esercente (risoluzione MiSE dd. 15 marzo 2007, n. 2726).

pubblica sicurezza (DPR n. 616/1977), trattandosi, per di più, di un compito necessario per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, come richiedono la Comunità europea e le più recenti normative nazionali (legge n. 180/2011, articolo 2, comma 1, lettera c); legge n. 182/2011, articolo 14; decreto legge n. 1/2012, convertito, con modifiche, nella legge n. 27/2012, articolo 1).

Ai fini dell'uniformità delle procedure sul territorio della Regione FVG, il Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale dello sportello unico per le attività produttive (costituito con DPR n. 27 ottobre 2011, n. 257) ha individuato il valore esiguo delle cose usate in quei beni che, indipendentemente dal valore originario, vengano ceduti al dettaglio o all'ingrosso² per una **somma non superiore ad euro 250,00** (duecentocinquanta): si invita, di conseguenza, i Comuni ad adottare specifico atto deliberativo, al fine di far propria tale determinazione, garantendosi, in tal modo, omogeneità di trattamento sul territorio.

Resta, invece, fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 TULPS, nonché l'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, per il **commercio di unità di movimentazione usate (c.d. "bancali"), a prescindere dal loro valore**, giusta l'indicazione fornita dal Ministero dell'Interno, con nota 9182 dd. 13/05/2011.

Premesso un tanto nelle linee generali, si rendono indispensabili alcune specifiche puntualizzazioni.

Per cose usate si definiscono i beni che, non ostante il deterioramento dovuto al loro utilizzo nel tempo (intendendosi, a tale fine, l'utilizzo normale per il quale sono stati realizzati), mantengano, comunque, caratteristiche tali da ravvisarne l'originaria individualità; in virtù di tale qualificazione, sono da considerarsi cose usate:

1. i veicoli usati, incluse le auto "radiate" destinate all'export;
2. i francobolli *da collezione*, siano stati adoperati o meno per l'affrancatura della corrispondenza (tali beni possono assumere anche la qualità di cose *antiche*³).

² Anche nel caso di vendita all'ingrosso di beni usati, la SCIA ex articolo 126 TULPS va effettuata al Comune competente per territorio, ferma restando la competenza delle Camere di Commercio in ordine alla verifica dei requisiti soggettivi (legge regionale n. 29/2005, articolo 5, comma 4).

³ In merito alla disciplina degli oggetti antichi e da collezione, si richiama il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 - Tabella prevista dall'art. 36, comma 1)

OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE

a) **Oggetti d'arte:**

- quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista,

qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 0000); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1 gennaio 1989, e' possibile superare il limite degli otto esemplari;

- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

- fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

b) Oggetti da collezione:

- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso ne' destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);

- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);

c) Oggetti di antiquariato: i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).

Per quanto riguarda i prodotti d'arte, più di recente è intervenuto anche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che prevede la trasmissione, da parte del Comune, al soprintendente e alla regione, di copia della dichiarazione preventiva dell'esercizio del commercio di cose antiche o usate, quando tale forma di vendita riguarda i beni di cui all'allegato A.

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale.

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali.

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi.

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, *aventi più di cinquanta anni*.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

Diversamente, non può essere assimilato al commercio di cose usate, proprio perchè nello specifico i beni non hanno conservato le loro peculiari caratteristiche, in modo da identificarne l'originaria individualità:

1. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso (articolo 15 del decreto legislativo n. 209/2003 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE dd. 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso);
2. la raccolta, in forma ambulante (sempre ai fini della commercializzazione), di rifiuti/rottami ferrosi, e non, destinati al recupero (articolo 266, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006: [testo unico delle] “norme in materia ambientale”; direttiva 2008/98/CE dd. 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, attuata dal decreto legislativo n. 205/2010 [modificativo di specifiche norme del decreto n. 152/2006]).

Restando sempre a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ed approfondimento di competenza, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)

tel. 040 3775221

e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.